

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Fornitura, messa in servizio e manutenzione full service di n. 15 unità di trazione diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ..... del mese di ....., in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il Dott. Ing. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale giusta delibera del Gestore n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE.

- dall'altra, il Sig. ...., nato a ....., il ....., in qualità di ..... dell'impresa ..... con sede in ....., via ....., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..... al n. ...., come attestato con certificato del .....; codice fiscale .....; partita IVA n. ....; posizione INPS .....; posizione INAIL .....; posizione Cassa Edile ....., nel seguito del presente Atto denominato "Appaltatore" (ovvero,

in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di impre-

se, ) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

#### PREMESSO CHE

- In data.... è stata esperita la gara per l'affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n. del è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva, delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, l'Impresa .....sopra costituita;

- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n. , prot. n. e prot. n. del ..... l'informazione antimafia alla Prefettura di Catania per la suddetta Impresa .....

- con informativa prot. n. del la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti della Società e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di

divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di €.

..... (Euro.....) corrispondente al .....%

(.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli

obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria

n. .... della Società/Istituto ..... rilasciata in data

..... detta polizza resterà depositata presso la FCE fino al pagamento

della rata di saldo;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineran-

no i successivi Contratti Applicativi (di seguito denominati "Contratti")

dell'Accordo Quadro, relativi alla fornitura, messa in servizio e manutenzione full

service fino a un massimo di n. 15 unità di trazione diesel-elettriche per la linea a

scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea con le caratteristiche previste

nell'infra allegato Capitolato Tecnico ed integrate e/o modificate dall'offerta

dell'Appaltatore ed accettate dalla FCE.

L'appalto comprende l'affidamento della manutenzione Full service in qualità di

SRM dei convogli forniti per i 2 anni successivi alla fine del periodo di garanzia

triennale fino al 5° anno con estensione opzionale per ulteriori 5 anni fino al 10°

anno e per ulteriori 5 anni fino al 15° anno.

I quantitativi devono intendersi indicativi e non impegnativi per FCE che, nell'ambito della durata dell'Accordo Quadro si riserva la possibilità di non completare o modificare il programma di fornitura, sulla base dei finanziamenti effettivamente resi disponibili.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente ad effettuare la fornitura e il servizio di manutenzione full service di cui sopra in conformità a quanto indicato nel presente atto ed in subordine ai documenti che verranno indicati negli specifici Contratti.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, le modalità di fornitura della messa in servizio, del mantenimento in uso e in garanzia come di seguito dettagliato che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

## **Articolo 2**

### **Condizioni particolari di Contratto**

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- Tutte le circolari, norme tecniche, regolamentari e disegni tipo citati nel capitolato tecnico;

- Leggi, norme, decreti legge, regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, esecuzione, collaudo e messa in servizio di Veicoli su Rotaie per

il trasporto passeggeri e dell'impiantistica connessa;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale;

- gli atti e la documentazione di gara, ed in particolare il capitolato tecnico, nonché l'offerta dell'aggiudicatario.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare l'affidamento oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara:

a) di aver visitato le località e i depositi interessati dalle forniture e dai servizi e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato l'affidamento realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei singoli Contratti, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro. Con l'accettazione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dell'appalto secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

### **Articolo 3**

#### **Importo dell'Accordo Quadro**

Per ciascun Contratto verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dagli atti di gara, nei quali è stato specificato il prezzo di ciascuna Unità di Trazione nel suo complesso e i prezzi per il servizio di manutenzione full service per gli anni dal 4° al 5°, dal 5° al 10 e dal 10 al 15°, per un importo complessivo contrattuale massimo stimato, per la fornitura di n° 15 Unità di Trazione pari a euro \_\_\_\_\_ + IVA.

Tale prezzo comprende il costo per l'acquisto di 15 Unità di Trazione, il costo per la ricambistica, stimato nel 5% del costo della Unità di Trazione stessa, il costo per il servizio di manutenzione full service per gli anni dal 4° al 5° e il costo per la concessione del diritto di opzione di cui al successivo art. 8.

La Stazione Appaltante si riserva, a partire dal secondo contratto applicativo, la facoltà di procedere al solo ordine delle Unità di Trazione, non acquistando o acquistando solo parzialmente la quota di ricambi, pari al 5% dell'importo complessivo di ciascuna Unità di Trazione, pertanto riducendo il valore offerto dall'appaltatore al solo prezzo offerto per la singola Unità di Trazione.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022, convertito in Legge con la L. 25/22 si applica la revisione prezzi, con le modalità ivi indicate anche in deroga alle previ-

sioni dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il corrispettivo potrà essere adeguato su disposizione della Stazione Appaltante in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al 12° mese dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo, qualora i prezzi unitari superino nel complesso la soglia dell'alea contrattuale come determinata dalla legge. I prezzi così rivalutati saranno fissi e invariabili per tutta la durata del relativo contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

I pagamenti saranno effettuati per tutti i contratti secondo le modalità previste nel primo Contratto Applicativo.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 4**

##### **Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro avrà durata di otto anni a partire dalla data di sottoscrizione; oltre tale data le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatti salvi i Contratti stipulati prima della scadenza dell'Accordo Quadro i quali manterranno la propria validità pur potendo avere termine anche successivamente alla scadenza del presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 5**

##### **Tempi delle forniture e proroghe**

L'Aggiudicatario dovrà consegnare al Committente ulteriori n° 5 copie del progetto di gara entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Il Committente procederà quindi alla consegna delle attività all'appaltatore.

Dal verbale di consegna delle attività, decorreranno i tempi per la fornitura delle UDT, ivi comprese le attività di redazione del progetto costruttivo come dettagliato nel Capitolato, da sottoporre, a cura e spese dell'appaltatore ad un Organismo di Valutazione della Conformità/Organismo Indipendente Ferroviario per l'ottenimento di un rapporto di conformità, apportando le necessarie modifiche ove richieste dall'organismo di valutazione, a propria cura e spesa e senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Per ogni singolo contratto applicativo la fornitura della prima Unità di Trazione sarà effettuata nei tempi offerti in gara dal soggetto contraente pari a n. \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna delle prestazioni secondo quanto descritto al par. 8.4 del Capitolato.

Le forniture di Unità di Trazione successive alla prima dovranno essere effettuate con le cadenze secondo i tempi offerti in gara dal soggetto contraente pari a n. \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi e identificate nei singoli Contratti applicativi.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

## **Articolo 6**

### **Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

#### **MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO**

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle forniture possano



determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

#### VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive, a cura e spese dell'Appaltatore, al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

#### MESSA IN SERVIZIO

L'Appaltatore ha l'onere di svolgere, tempestivamente ed a propria cura e spese, tutte le attività tecnico-amministrative, nessuna esclusa, da eseguire - per conto proprio o per conto del Committente - presso gli Organismi di Valutazione, presso ANSFISA o altre Amministrazioni eventualmente interessate, finalizzate all'ottenimento dell'"Autorizzazione di messa in servizio" secondo quanto previsto nelle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche" emanate da ANSFISA ed eventuali altre direttive di settore.

Tutti gli oneri per le attività effettuate dagli Organismi di valutazione e per tutte le altre attività comunque finalizzate all'ottenimento dell'Autorizzazione di messa in servizio per tutti i rotabili oggetto della fornitura sono a totale carico

dell'Appaltatore compreso ogni altro onere per dare efficienti e pronte all'esercizio commerciale le UdT.

SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o la messa in atto di qualsiasi accorgimento necessario all'igiene e alla prevenzione degli infortuni;
- Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti;
- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- La consegna, ad ultimazione delle forniture per ogni singolo Contratto, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici costruttivi aggiornati secondo l'effettiva realizzazione delle Unità di Trazione su supporto cartaceo e n. 1 copia degli stessi su supporto informatico;
- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate nonché le prove e misurazioni che il Direttore dell'Esecuzione o i collaudatori ritengano di effettuare;
- Tutte le attività previste nel periodo di garanzia come esplicitate ai capitoli 11 e 15 del Capitolato Tecnico.
- Tutte le spese necessarie per le prove in corso di fornitura e per i collaudi delle forniture, anche in stabilimento, compresi quelli sostenuti dai rappresentanti del-

la FCE che parteciperanno al collaudo, nonché la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi sostenendo i relativi oneri;

- Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per la effettuazione delle prove o per incontri tecnici o per verifiche contabili per i tecnici nominati dal Committente e dagli altri Enti preposti alla sorveglianza;

- La raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti, in relazione al presente Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi, sino al loro trasporto agli impianti di smaltimento / trattamento ivi compresi gli oneri e tutte le formalità previste dalla legislazione vigente in materia di rifiuti;

- La comunicazione scritta al Responsabile per l'esecuzione, dei nominativi relativi a: Rappresentante dell'appaltatore e Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione (RSPP);

- L'adempimento della esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale prevedendo la conduzione delle attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di conseguire gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente;

- L'obbligo da parte dell'appaltatore ad attuare e mantenere attivo per tutta la durata del contratto e almeno per la parte di interesse della presente fornitura, un sistema di gestione Qualità e Ambiente secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente al momento dell'esecuzione delle forniture. Il sistema di gestione dovrà prevedere almeno la seguente documentazione: Piano della Qualità di commessa, Piano della progettazione, Piano degli approvvigionamenti, Obiettivi, Traguardi, Programmi, Procedure ed Istruzioni Operative per la gestione della commessa. Tutti i documenti

di cui sopra dovranno essere trasmessi per approvazione e/o presa visione alla

FCE entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna delle prestazioni;

- L'obbligo da parte dell'Appaltatore a trasmettere alla Direzione dell'esecuzione

il proprio programma di audit interni relativo alla commessa, con frequenza se-

mestrale, per consentire alla Direzione dell'esecuzione di partecipare alle attività

di autovalutazione svolte dall'Appaltatore stesso ad intervalli pianificati e i risul-

tati delle attività di monitoraggio e misurazione dei prodotti/processi svolti du-

rante le attività lavorative;

- L'approntamento, nell'ambito dell'officina della FCE di ponti di servizio, fissi o

mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti

per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;

- L'esecuzione delle forniture in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo

che quanto fornito risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conforme al

progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultasse-

ro da disegni e particolari esecutivi o dal capitolato;

- Nel caso di sospensione delle attività, l'onere di ogni provvedimento necessario

ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture

eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli even-

tuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- La fornitura di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità di

trazione comprese le procedure e i moduli di registrazione;

- La formazione all'uso delle nuove forniture e alla manutenzione ordinaria e

straordinaria delle stesse del personale tecnico che sarà individuato da FCE. La

formazione dovrà essere eseguita da personale dell'aggiudicatario secondo un

piano di formazione concordato col Committente.

- I singoli rotabili dovranno riportare i loghi e le specifiche diciture previste dal finanziamento che FCE comunicherà all'Appaltatore nel corso della fornitura.

## **Articolo 7**

### **Attività previste nel periodo di garanzia**

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, effettuare tutte le attività previste nel periodo di garanzia come meglio esplicitate ai capitoli 11 e 15 del Capitolato tecnico intendendo in esse ricomprese la manutenzione full service in qualità di SRM senza oneri per l'Amministrazione.

Le attività di SRM per tutte le funzioni previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSFISA dovranno essere svolte con le modalità dettagliate nello Schema di Contratto Applicativo allegato agli atti di gara, modalità che qui si intendono integralmente richiamate. Gli oneri derivanti dalle predette attività si intendono compresi e compensati con i prezzi unitari offerti per i convogli medesimi.

Il certificato di soggetto responsabile della manutenzione (certificato SRM) è valido in tutta l'Unione mentre i certificati rilasciati da organismi di Paesi terzi saranno considerati equivalenti ai certificati SRM rilasciati nell'Unione laddove siano stati rilasciati in base a criteri equivalenti e per il soddisfacimento di requisiti equivalenti a quelli contenuti nella normativa di fonte comunitaria.

## **Articolo 8**

### **Opzione**

L'Appaltatore si obbliga a concedere opzione, che il Committente si riserva la facoltà di esercitare, per l'estensione del servizio di manutenzione full service (preventiva e correttiva) dei convogli, in qualità di SRM per tutte le funzioni previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSFISA, per ulteriori 5 anni fino al

10° anno e per ulteriori altri 5 anni fino al 15° anno, come disciplinato nello schema di contratto applicativo allegato agli atti di gara che qui si intende integralmente richiamato. La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue:

- a) almeno sessanta giorni prima della scadenza del quinto anno di manutenzione;
- b) almeno sessanta giorni prima della scadenza del decimo anno di manutenzione;

La comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione relativa al primo veicolo si intenderà applicata a tutti i veicoli oggetto della fornitura di ciascun contratto applicativo senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione da parte di FCE.

Il mancato esercizio del diritto di opzione per il primo periodo (dal 6° al 10° anno) esclude l'esercizio del diritto per il periodo successivo (dal 11° al 15° anno).

L'esercizio del diritto di opzione da parte del Committente, che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad accettare, comporterà il rinnovo contrattuale del servizio di manutenzione alle condizioni previste nel contratto applicativo e il cui corrispettivo stimato sarà determinato moltiplicando la percorrenza media annua delle UdT per il periodo di manutenzione scelto (dal 6° al 10° anno, dal 11° al 15° anno) per il corrispondente valore dell'indice  $\mu c$  dichiarato in sede di offerta, riparametrato in €/km.

## **Articolo 9**

### **Cauzione definitiva**

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

Oltre a quanto previsto nei singoli contratti applicativi, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore costituisce cauzione, nella

misura del 2% (due per cento) dell'importo del valore massimo stimato del presente Accordo Quadro decurtato dell'importo del primo contratto applicativo, con le riduzioni previste all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione garantisce la sottoscrizione dei contratti applicativi ulteriori e, alla stipula di ciascuno di essi, sarà ridotta del corrispondente importo.

La cauzione, nell'importo residuo, sarà restituita sei mesi dopo la scadenza dell'ottavo anno di validità del presente Accordo o all'atto in cui FCE dovesse risolverlo, o ancora all'atto della sottoscrizione del contratto applicativo che esaurirà l'importo previsto per l'Accordo Quadro.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore in essa ricompresi quelli relativi all'esercizio del diritto di opzione, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

## **Articolo 10**

### **Contratto per ciascun ordine**

La prima fornitura, per n. 4 Unità di Trazione, viene affidata contestualmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro mediante la stipula di apposito primo

Contratto Applicativo per il corrispettivo e con le modalità stabilite nello schema di contratto allegato e che verrà completato, nelle parti mancanti, utilizzando i dati risultanti dalla gara.

Detto contratto applicativo comprenderà la disciplina del servizio di manutenzione full service in qualità di SRM fino al quinto anno di manutenzione e le modalità di esercizio del diritto di opzione per gli anni di manutenzione successivi al quinto.

Per ciascuno degli ordini successivi al primo sarà sottoscritto apposito Contratto Applicativo contenente le medesime statuizioni, salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie ed – eventualmente – a modifiche richieste dalla FCE rispetto alla fornitura proposta in gara e concordate così come precisato all'articolo seguente.

Gli ordini successivi al primo, benché autonomi ed eventuali, se impartiti, contribuiscono alla definizione quantitativa della fornitura, che si riterrà completata al rilascio del certificato di verifica di conformità dell'ultima Unità di Trazione.

In tal caso i termini che originariamente non tenevano conto degli ulteriori ordini saranno estesi a comprenderli.

Anche i corsi di formazione del personale dovranno essere aggiornati per tener conto delle ulteriori necessità conseguenti a tali ulteriori ordinativi.

## **Articolo 11**

### **Eventuale modifica condizioni di affidamento**

Per i contratti applicativi successivi al primo, potranno essere negoziate nuove condizioni purché coesistano le seguenti circostanze:

- che le nuove condizioni siano giustificate da esigenze oggettive, sopravvenute o rese palesi da vicende connesse all'affidamento o all'evoluzione tecnico-costruttiva, il cui soddisfacimento sia imprescindibilmente connesso



all'interesse pubblico perseguito da FCE;

- che le nuove condizioni non comportino variazioni di prezzo o di tempi di consegna superiori alla misura fissata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Se la negoziazione avrà esito positivo, nel senso che le Parti giungeranno ad un accordo sulle modificazioni rispetto alla fornitura originaria, il contratto le riceverà. Se l'accordo non sarà raggiunto, FCE avrà la scelta tra impartire l'ordine senza alcuna variazione rispetto alle condizioni originarie, ovvero non impartirlo. Nel primo caso l'Appaltatore sarà obbligato ad accettare l'ordine, stipulando il contratto.

## **Articolo 12**

### **Modalità di conferimento degli ordini successivi al primo**

In un qualsiasi momento successivo alla stipulazione del presente Accordo Quadro e sino all'ultimo giorno della sua validità, FCE potrà ordinare all'Appaltatore la fornitura di ulteriori Unità di Trazione anche con più ordini separati e di diversa consistenza, sino al limite massimo stabilito, mediante atto scritto da comunicarsi mediante PEC al domicilio dell'Appaltatore che risulta dall'epigrafe del presente atto o al diverso domicilio che fosse stato nel frattempo comunicato.

L'atto dovrà contenere:

- l'indicazione dell'oggetto della fornitura;
- l'indicazione del prezzo, aggiornato secondo quanto sopra stabilito;
- l'indicazione dei termini di consegna;
- l'eventuale indicazione di varianti e l'invito alla negoziazione specificando tempo e luogo;
- la disciplina del servizio di manutenzione full service in qualità di SRM e relative opzioni;

- l'assegnazione di un termine per la sottoscrizione del contratto.

La mancata ingiustificata sottoscrizione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di FCE, nei limiti e alle condizioni previste dal disciplinare di gara e dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà trasmettere a FCE idonea documentazione atta a dimostrare di aver trasferito all'Impresa subappaltatrice tutta la documentazione relativa alla sicurezza.

I contratti di subappalto dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla FCE, con un congruo termine di anticipo, la volontà di procedere a sub-forniture, comunicandone la tipologia ed i soggetti destinatari, rimanendo, comunque, responsabile per eventuali ritardi o difetti delle parti oggetto delle sub-forniture.

### **Articolo 14**

#### **Direttore dell'Esecuzione**

All'atto della stipula dei vari contratti applicativi verrà definito il nominativo del Direttore dell'Esecuzione per conto di FCE e del delegato dell'Appaltatore per la gestione del Contratto.

### **Articolo 15**

#### **Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure per**

#### **la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i, sono tenuti a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione, prima della consegna delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

FCE promuove la cooperazione e coordinamento in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto dei disposti dettati dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

A ciascun contratto applicativo sarà allegato il Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicati i fattori di rischio derivanti dalle specifiche situazioni e contesti in cui si svolgeranno le attività regolamentate dal presente Accordo Quadro, da eseguirsi nelle sedi della FCE.

Si pone a carico dell'Appaltatore l'elaborazione di uno specifico e dettagliato Documento di valutazione dei rischi specifici dell'attività da consegnare ad FCE in occasione della sottoscrizione del Verbale di coordinamento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività si modificano le situazioni di rischio indicate nel citato verbale e assumano carattere tale da divenire "interferenti" con le attività contrattuali, in ambito coordinato e condiviso FCE e

l'Appaltatore procederanno alla redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ad indicare le misure adottate per eliminare o ridurre tali sopraggiunti rischi da interferenza. L'Appaltatore dovrà rendere edotti dei rischi ambientali (o in alternativa dei rischi interferenti indicati nel DUVRI e delle misure di prevenzione/protezione ad essi correlati) eventuali sub fornitori che dovessero operare per suo conto presso FCE, così come prescritto dalle disposizioni vigenti.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nel DUVRI, nonché delle disposizioni impartite dai rappresentanti FCE, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, le attività potranno essere sospese fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento a pagamento di una quota pari al 5% dell'importo del pagamento stesso. Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, al successivo pagamento.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei documenti di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

Prima dell'inizio delle attività da eseguirsi presso FCE, l'Appaltatore, con anticipo di 10 giorni, dovrà presentare l'elenco nominativo completo di tutto il personale che verrà adibito all'esecuzione del servizio, indicando per ciascun agente: nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di matricola, allegando per ciascun

agente una fototessera debitamente firmata sul retro dall'agente stesso.

Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale di cui all'elenco fornito è regolarmente assicurato presso gli enti previdenziali antinfortunistici e dovrà indicare il numero di posizione I.N.A.I.L. e I.N.P.S. La stessa prassi dovrà essere seguita nel caso di modifica o aggiunta, durante la durata del contratto, di nominativi, all'elenco di cui sopra.

FCE potrà richiedere che vengano esibiti Certificato Penale, un valido documento d'identità personale degli addetti ed infine la documentazione dell'avvenuta assunzione o licenziamento.

FCE ha la facoltà di ordinare all'Appaltatore la sostituzione motivata di personale addetto agli interventi presso le proprie strutture e senza che per far ciò FCE debba corrispondere all'Appaltatore indennizzi di alcun genere.

L'Appaltatore non potrà impiegare il personale sostituito ai sensi di quanto sopra in successivi futuri eguali o diversi servizi da svolgere in locali aziendali della FCE.

## **Articolo 16**

### **Consegna delle prestazioni**

FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di consegna delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e del contestuale contratto applicativo. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da FCE e dall'Appaltatore. Successivamente FCE provvederà, per ogni singolo Contratto, alla consegna delle attività redigendo apposito verbale sottoscritto da FCE e dall'Appaltatore.

## **Articolo 17**

## **Materiali**

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro,

l'Appaltatore dovrà utilizzare materiali, prodotti ed attrezzature rispondenti alle

normative vigenti per il settore di competenza, con particolare riferimento alle

normative in materia di ambiente e sicurezza.

Su richiesta di FCE l'Appaltatore è tenuto a fornire le schede tecniche, le schede di

sicurezza, le eventuali autorizzazioni di enti tutori, etc.

L'Appaltatore si impegna a fornire ricambi accettati dalle case costruttrici degli

impianti ed indicati nei manuali d'Istruzione ed Uso. Nel caso questi non fossero

disponibili per cessata produzione o irreperibilità, l'Appaltatore dovrà proporre ed

assicurarsi, anche al fine di rispettare le tempistiche di intervento richieste, mate-

riali e componenti intercambiabili equivalenti, comunque di qualità non inferiore a

quelli in opera, rispondenti ove necessario ai requisiti di marchiatura "CE", certifi-

candone per iscritto la garanzia d'uso. FCE si riserva la facoltà di verificare in

qualunque momento la filiera di provenienza del materiale.

## **Articolo 18**

### **Penalità**

Le penali saranno comminate per ciascun Contratto con le modalità indicate nel

Primo Contratto applicativo.

## **Articolo 19**

### **Risoluzione dell'Accordo Quadro**

FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Con-

tratti;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la fornitura nei termini previsti dall'Accordo Quadro;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Capitolato Tecnico;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

m) per mancato rispetto degli oneri contrattuali;

n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sugli appalti pubblici.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 20**

### **Rifusione del danno**

Qualora l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dell'esecuzione, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà di FCE procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

## **Articolo 21**

### **Verifica di conformità**

Per ciascun Contratto, si procederà alla verifica di conformità sia della fornitura sia del servizio di manutenzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 22**

### **Garanzie**

L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo rendano non conforme a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inadatto all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata da FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripri-



stino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia di FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso e per ciascun Contratto, produrre nei termini e con le modalità ivi previste, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento, che tenga indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di vetture, impianti o opere della FCE. La suddetta polizza deve prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Unità di Trazione e dalle attività di manutenzione, con massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di conformità della fornitura e per la durata di dieci anni, con massimale pari a quello indicato in ciascun contratto applicativo, a copertura dei danni derivanti a terzi da gravi difetti costruttivi delle Unità di Trazione consegnate.

### **Articolo 23**

#### **Risoluzione e Recesso**

Costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro, oltre per quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell'art. 1456 cod. civile, i seguenti

casi:

a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo

pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Accordo Qua-

dro;

b) aver cumulato ritardi, maturati per i singoli Contratti per fatti imputabili

all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 365;

c) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi

inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere al recesso

dell'appalto. In caso di recesso, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Ac-

cordo Quadro con altra Impresa per il completamento delle prestazioni.

La FCE ha la facoltà di procedere al recesso del presente Accordo Quadro ed alla

stipula di nuovo Accordo Quadro con altra Impresa, anche qualora nei confronti

dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs.

159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati

all'Accordo Quadro, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza

sul lavoro.

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presen-

te Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completa-

mento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di mate-

riali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di

abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle forniture eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione di quanto fornito dall'Appaltatore o da altri, fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze

che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia.

- della cauzione definitiva;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

## **Articolo 24**

### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 25**

### **Protocollo di legalità**

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

## **Articolo 26**

### **Eccezioni e riserve dell'appaltatore**

1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli stessi.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## Articolo 27

### Controversie

Le parti convengono che eventuali controversie comunque derivanti dal presente

Accordo Quadro, saranno deferite al Tribunale di Catania.

## Articolo 28

### Tracciabilità flussi finanziari

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice C.I.G. 9682438899

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **Articolo 29**

### **Efficacia dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro è stipulato con l'espressa riserva dell'approvazione da parte dei Superiori Organi di Gestione e Controllo della Ferrovia Circumetnea.

L'Atto stesso, quindi, mentre è valido ed impegnativo sin da ora per l'Appaltatore, sarà efficace per la FCE soltanto dopo aver riportato l'approvazione dei predetti Superiori Organi.

## **Articolo 30**

### **Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, nonché le relative spese di bollo e di registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)